

## COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

### Costituzione

#### Parte Seconda - Titolo I - Ordinamento della Repubblica - Il parlamento

#### **Art. 82 Potere di inchiesta delle Camere**

Ciascuna Camera può disporre inchiesta su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.